

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Questa informativa riguarda i lavoratori delle aziende che nel 2025 hanno avuto una media di almeno 60 dipendenti e che fino al 31 dicembre 2025 tenevano il TFR in azienda.

Decorrenza 1° gennaio 2026

La presente informativa è rivolta ai lavoratori già in forza al 31 dicembre 2025 che, a tale data, non avevano effettuato alcuna scelta sulla destinazione del TFR e lo avevano accantonato in azienda, nonché ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2026, di cui ai punti 2 e 3.

A seguito del superamento della soglia dimensionale prevista dalla legge nel corso del 2025, dal 1° gennaio 2026 cambia il regime di gestione del TFR maturando.

1. Lavoratori già in forza al 31 dicembre 2025 che non hanno fatto una scelta (TFR restava in azienda)

Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2025:

- resta accantonato in azienda;

Il TFR che matura dal 1° gennaio 2026:

- se il lavoratore non esprime alcuna scelta, il TFR maturando dal gennaio 2026 NON resta più in azienda ma viene versato al Fondo Tesoreria INPS.
- se il lavoratore già in forza esprime una scelta per la previdenza complementare, il TFR maturando viene versato al fondo pensione scelto a partire dal mese della scelta. Il TFR maturato dal 1° gennaio 2026 fino al mese precedente la scelta viene invece versato al Fondo Tesoreria INPS.

La scelta del fondo pensione, non avendola ancora fatta:

- può essere effettuata in qualsiasi momento;
- non ha effetto retroattivo;
- produce effetti dal mese in cui viene formalmente comunicata.

2. Lavoratori assunti dal 1° gennaio 2026, che hanno già avuto un rapporto di lavoro e che non avevano effettuato alcuna scelta

Per i lavoratori **assunti a partire dal 1° gennaio 2026**, la normativa sulla previdenza complementare prevede un **periodo iniziale di sei mesi dalla data di assunzione** entro il quale il lavoratore può decidere la destinazione del proprio TFR.

Durante tale periodo, il lavoratore può:

- scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione;
- continuare a non effettuare alcuna scelta.

Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro sei mesi dalla data di assunzione, si applica il **meccanismo del silenzio-assenso** previsto dalla normativa vigente. In tal caso, dal 7° mese il **TFR maturando viene automaticamente destinato al fondo pensione individuato dal contratto collettivo applicato o, in mancanza, dalla legge**.

Il TFR maturato dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta viene invece versato al Fondo Tesoreria INPS.

3. Lavoratori assunti dal 1° gennaio 2026 (neoassunti senza un precedente rapporto di lavoro)

Per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2026 restano ferme le regole ordinarie.

Entro sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore può scegliere la destinazione del TFR.

- se viene effettuata una scelta, il TFR va al fondo pensione indicato;
- se non viene effettuata alcuna scelta entro sei mesi, si applica il silenzio-assenso e il TFR dal 7° mese viene destinato automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o dalla legge.

Il TFR maturato dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta del fondo o fino al 6° mese in caso di silenzio-assenso viene invece versato al Fondo Tesoreria INPS.

Per ulteriori informazioni o per esercitare la propria scelta è possibile rivolgersi all'Ufficio del Personale.

L'obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS è verificato anno per anno sulla base della media dei dipendenti dell'anno solare precedente e non è permanente; pertanto, qualora tale media scenda sotto la soglia prevista dalla legge, il versamento al fondo tesoreria cessa dal periodo di paga dell'anno successivo, con ritorno al regime ordinario di gestione del TFR.

Anno di riferimento (media dipendenti)	Anno di applicazione	Soglia media dipendenti	Regime TFR nell'anno di applicazione
2025	2026	≥ 60	TFR va al Fondo Tesoreria INPS
2026	2027	≥ 60	TFR va al Fondo Tesoreria INPS
2027	2028	≥ 50	TFR va al Fondo Tesoreria INPS
2028	2029	≥ 50	TFR va al Fondo Tesoreria INPS
2029	2030	≥ 50	TFR va al Fondo Tesoreria INPS
2030	2031	≥ 50	TFR va al Fondo Tesoreria INPS
2031	2032	≥ 40	TFR va al Fondo Tesoreria INPS
Dal 2032 in poi	Anno successivo	≥ 40	TFR va al Fondo Tesoreria INPS